



# COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO [ora piano operativo]

Procedura di valutazione ambientale strategica

Documento preliminare

Responsabile del procedimento

arch. Massimo Padellini

Professionista esterno

arch. Giampaolo Romagnoli

## INDICE

Documento preliminare .....	1
1. Premessa.....	1
2. Riferimenti normativi .....	3
2.1 Riferimenti normativi comunitari .....	3
2.2 Riferimenti normativi nazionali.....	3
2.3 I riferimenti normativi regionali e la procedura .....	5
3. Obiettivi della variante.....	7
4. I possibili effetti ambientali dell'attuazione .....	10
4.1 Approvvigionamento idrico .....	11
4.2 Depurazione .....	11
4.3 Rifiuti.....	11
4.4 Caratteristiche geologico-idrauliche .....	12
4.5 Energia .....	12
4.6 Suolo.....	12
4.7 Caratteri del sistema insediativo e del patrimonio storico .....	13
4.8 Caratteri del sistema ambientale e paesaggistico.....	13
5. Conclusioni .....	14
6. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.....	16


# **Documento preliminare**

# 1. Premessa

Il Comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l'11 agosto 2006, con la delibera del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la delibera n.10, è stato approvato il regolamento urbanistico.

Il Comune intende intraprendere la formazione per una variante al regolamento urbanistico (ora piano operativo) che, in ragione delle mutate condizioni socio-economiche e della stratificazione normativa di livello nazionale e regionale, possa semplificare l'ottenimento dei titoli abilitativi e incrementare le possibili trasformazioni all'interno del sistema insediativo senza ulteriori impegni di suolo agricolo.

**Fig. 1.1 Il territorio comunale**



La variante è essenzialmente di tipo normativo, non incide sul dimensionamento complessivo del piano strutturale e del regolamento urbanistico (ora piano operativo), non modifica i perimetri delle Utoe e dei nuclei insediativi del piano strutturale, non muta i confini degli ambiti insediativi di riferimento del piano strutturale, né i sistemi insediativi e le destinazioni urbanistiche delle zone omogenee del regolamento urbanistico vigente (ora piano operativo).

Gli obiettivi della variante, comunque, sono illustrati più dettagliatamente al successivo capitolo 3.

Il presente documento preliminare è redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 e costituisce quindi l'avvio di una procedura che si muove autonomamente, anche se ovviamente in correlazione, rispetto a quella della variante stessa. Il presente documento preliminare contiene:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

Il presente documento preliminare costituisce, inoltre, l'elemento necessario ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 febbraio 2010, n. 10.

## 2. Riferimenti normativi

### 2.1 Riferimenti normativi comunitari

Nel 1995 la Commissione europea avvia i lavori di preparazione di una direttiva per la Vas. Il 4 dicembre 1996 la proposta di Direttiva viene approvata dalla Commissione. La Direttiva 2001/42/CE sulla VAS viene approvata dalla Commissione Europea in data 27 giugno 2001 ed entra in vigore il 21 luglio 2004. L'obiettivo della Direttiva è di fornire un elevato livello di protezione ambientale, assicurando che per i piani o programmi sia effettuata una valutazione ambientale e che i risultati di questa valutazione siano considerati nella preparazione ed adozione di tali piani e programmi.

La valutazione ambientale strategica ha la funzione di assicurare la rispondenza della pianificazione (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche azioni) agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente. Tra i vantaggi derivanti dalla VAS vi è, oltre a quello di rendere più efficiente la pianificazione, il contributo che essa dà all'acquisizione delle informazioni necessarie a rendere più sicuri gli investimenti futuri.

### 2.2 Riferimenti normativi nazionali

L'introduzione della VAS in Italia costituisce il passaggio finale del recepimento della direttiva 2001/42/CE che ha avuto due fondamentali passaggi legislativi di riferimento (D.Lgs 152/06 e D.Lgs 4/08). La Vas risponde alla necessità di introdurre alcuni principi base nel diritto internazionale:

- a) integrazione dell'ambiente in tutte le politiche e strategie di sviluppo;
- b) internazionalizzazione dei costi ambientali;
- c) responsabilità per il danno ambientale (Chi inquina paga);
- d) prevenzione e precauzione;
- e) valutazione del rischio ambientale in tutte le sue forme.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") anche detto Testo Unico (TU) entra in vigore il 29 aprile 2006, e ridefinisce la valutazione di im-

patto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

L'applicazione della direttiva e l'introduzione della valutazione ambientale strategica nel nostro ordinamento attraverso il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 hanno comportato un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi, essa deve:

- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del piano o programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;
- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del piano o programma.

La parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è entrata in vigore il 31 luglio 2007, viene modificata e integrata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008. Il decreto legislativo n. 4 apporta ulteriori correzioni e integrazioni del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e Valutazione Ambientale Strategica (Vas).

Attraverso il D.Lgs. n. 4/2008 il legislatore intende:

- delineare in maniera chiara le competenze statali e quelle regionali;
- uniformare le procedure di valutazione, evitando inutile discrasie fra Stato e Regioni;
- restituire autonomia alla procedura di Vas che, tenuto conto delle sue peculiarità rispetto alla Via, non può concludersi con un provvedimento amministrativo (direttiva 2001/42/CE);
- assicurare ampi livelli di partecipazione nell'ambito delle procedure di pianificazione e valutazione.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'articolo 4 del Decreto 4/08, "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

## 2.3 I riferimenti normativi regionali e la procedura

L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sancisce che “gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana”. Il patrimonio territoriale è costituito da:

- a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
- d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

A questi elementi si aggiunge il “patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Ai sensi dell'articolo 7, della legge regionale n.10/2010, il procedimento per la Vas “è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi” e si avvia con l'invio del “documento preliminare” redatto ai sensi dell'articolo 23 della stessa legge, così come confermato dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, è stato emanato il testo coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza. Si tratta di una normativa organica che, recepisce quanto disposto dall'articolo 35 del D.Lgs 152/06, circa l'adeguamento e la regolamentazione delle disposizioni regionali al decreto stesso, secondo criteri più aderenti alle peculiarità del territorio toscano.

Per quanto riguarda la VAS, tale finalità è perseguita attraverso il fondamentale criterio dell'integrazione sistematica, a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi.

La legge risponde, inoltre, all'individuazione, delle diverse funzioni attribuite alle autorità coinvolte nel procedimento.

Da quanto sopra e secondo quanto definito dall'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, la valutazione si caratterizza secondo le seguenti fasi e attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;



- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

### 3. Obiettivi della variante

Il Comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l'11 agosto 2006, con la delibera del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la delibera n.10, è stato approvato il regolamento urbanistico.

Successivamente alla scadenza del quinquennio di efficacia del regolamento urbanistico, il Comune di Gavorrano, con la delibera della Giunta comunale del 29 giugno 2015, n. 78, ha espresso l'intenzione di avviare l'iter per una variante generale di revisione e di aggiornamento del piano operativo, attraverso un bando pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a soggetti privati.

Lo stesso Comune, inoltre, ha provveduto a redigere il monitoraggio degli effetti secondo quanto era previsto dall'articolo 55, comma 7 e dall'articolo 13, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, ora articolo 95, comma 14 e articolo 15, della legge regionale 10 novembre 2014, n.65.

Il monitoraggio è stato approvato con la delibera di Giunta comunale del 21 settembre 2015, n. 103.

Attualmente sono in corso le procedure relative all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di redazione della variante generale al piano strutturale e del piano operativo.

Dalla data di approvazione del regolamento urbanistico, le condizioni socio-economiche del territorio comunale hanno subito gli effetti della crisi economica che ha coinvolto l'intero Paese. A questo va aggiunto l'aggiornamento legislativo nazionale e regionale, in particolar modo la nuova legge regionale sul governo del territorio del 2014 (L.R. 10 novembre 2014, n. 65) e il nuovo piano di indirizzo territoriale (approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 27 marzo 2015, n.37) che hanno di nuovo modificato il quadro normativo di riferimento.

Dal monitoraggio degli effetti è scaturita, nel quinquennio considerato, una scarsa vivacità delle dinamiche edilizie, concentrata principalmente sul patrimonio edilizio esistente: le nuove costruzioni hanno riguardato 55 casi (una media di 11 all'anno), mentre sono stati più di 1.400 i lavori (più o meno pesanti) sul patrimonio edilizio esistente.

Dal monitoraggio risulta anche che per quanto attiene ai 55 ambiti a progettazione unitaria (quelli che dovevano in qualche modo riorganizzare e ordinare urbanisticamente l'intero sistema insediativo di Gavorrano) è risultato.

- *“per n. 45 ambiti non è stata avviata alcuna procedura per la realizzazione delle previsioni del RU;*
- *per n. 4 ambiti sono stati presentati gli strumenti attuativi il cui iter amministrativo non è stato concluso;*
- *per n. 6 ambiti gli strumenti attuativi hanno concluso il loro iter e, conseguentemente, la relative previsione del RU si intendono attuate”.*<sup>1</sup>

Da questi presupposti si sta muovendo la presente variante.

Occorre innanzitutto sottolineare che, come sopra accennato, la variante non modifica in alcun modo il dimensionamento del piano strutturale e del regolamento urbanistico (ora piano operativo), non altera i perimetri e la zonizzazione definita dagli stessi strumenti, e continua a perseguire politiche di tutela e valorizzazione delle invariabili e del patrimonio del territorio così come definite dal piano strutturale vigente e dall'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Come detto, oltre ad alcuni necessari adeguamenti alla disciplina regionale, in particolare modo al regolamento di cui al D.P.G.R. 11 novembre 2013, n.64/R che di fatto modifica l'allegato 1 “Definizioni” del regolamento, l'Amministrazione comunale intende intraprendere una variante al Ru (ora piano operativo) che persegua i seguenti obiettivi:

- a) adeguare lo strumento alla disciplina nazionale e regionale in materia di procedimenti per gli atti abilitativi alle trasformazioni edilizie e urbanistiche;
- b) incrementare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini abitativi, sia con destinazione rurale che civile, diminuendo la superficie minima ammissibile degli alloggi, sempre nel rispetto delle previsioni e degli obiettivi del piano strutturale, del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;
- c) adeguare la disciplina del regolamento urbanistico alla normativa regionale in materia di frazionamento dei fondi agricoli;
- d) rivedere le prescrizioni in ordine alle tecniche costruttive, nel recupero edilizio del patrimonio storico-architettonico rurale, che continua comunque a essere considerato invariante del piano strutturale e soggetto quindi a tutela;
- e) all'interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali, così come perimetrati dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico vigente, incenti-

---

<sup>1</sup> Relazione di monitoraggio del regolamento urbanistico di Gavorrano - Capitolo 4 Lo stato di attuazione del primo regolamento urbanistico - arch. Stefano Giommoni, arch Rita Monaci

vare la loro ricucitura e la densificazione (a scapito dell'utilizzo di ulteriore suolo), attraverso:

- il riconoscimento di alcune fattispecie di manufatti da non considerare ai fini delle distanze minime dai confini, in particolare le autorimesse pertinenti;
  - l'incremento del rapporto di copertura, sempre nel rispetto delle superfici minime permeabili imposte dalla normativa nazionale e regionale;
  - l'incremento delle possibilità di realizzare residenze (sempre nei limiti del dimensionamento imposto dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico [ora piano operativo]), diminuendo il limite minimo di superficie del cosiddetto "lotto ineditato autonomo";
  - l'introduzione, in alcuni casi, del divieto di realizzare vani interrati o seminterrati;
- f) nel rispetto delle invarianti del piano strutturale e del patrimonio identitario del territorio di Gavorrano, promuovere l'uso di energie rinnovabili (pannelli solari o fotovoltaici), eliminando dalla disciplina esistente inutili limitazioni e prescrizioni come quelle previste per il posizionamento sulla copertura dei pergolati;
- g) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente dei tessuti storici e gli immobili di interesse storico nel territorio rurale, in alcuni casi inutilizzati, e il mantenimento di servizi pubblici, attraverso:
- la diminuzione della superficie minima ammissibile degli alloggi;
  - la previsione della possibilità di metodi operativi contemporanei, eliminando inutili limitazioni all'impiego di materiali "moderni", sempre nell'assoluto rispetto degli elementi identitari degli immobili e dei caratteri significativi del contesto storico di riferimento;
  - l'ampliamento delle possibilità di installare strutture temporanee a servizio di attività di ristorazione, bar, eccetera, con caratteristiche architettoniche congrue al contesto in cui saranno posizionate;
  - lo snellimento delle procedure amministrative per il riconoscimento di meri errori materiali nella classificazione delle unità edilizie all'interno dei tessuti storici in ambito urbano e negli immobili di interesse storico nel territorio rurale.

## 4. I possibili effetti ambientali dell'attuazione

La variante è esclusivamente di tipo normativo, all'interno del dimensionamento del piano strutturale vigente e non modifica le perimetrazioni definite dallo stesso strumento. Non modifica le Utoe e i nuclei insediativi.

Da quanto sopra illustrato, la modifica alle norme vigenti tende al recupero del patrimonio edilizio esistente anche di natura storica e favorisce l'edificazione all'interno del perimetro del territorio insediato già definito.

Rispetto alle valutazioni effettuate in sede di redazione del regolamento urbanistico vigente, nulla cambia rispetto alle quantità massime ammissibile per singola funzione previste nel dimensionamento del piano strutturale all'articolo 43 - *Disposizioni quantitative* - delle Norme dello stesso piano e in quello del regolamento urbanistico all'articolo 95 - *Tabelle riepilogative del dimensionamento del regolamento urbanistico*.

Fatto salvo quanto espresso al paragrafo precedente, in relazione alle caratteristiche proprie della variante, si analizzano i seguenti aspetti ambientali che appaiono quelli attinenti alle modifiche da introdurre alla disciplina vigente:

- a) approvvigionamento idrico;
- b) depurazione;
- c) rifiuti;
- d) caratteristiche geologico-idrauliche;
- e) energia;
- f) suolo;
- g) caratteri del sistema insediativo e del patrimonio storico;
- h) caratteri del sistema ambientale e paesaggistico;

Gli elementi sopra elencati devono essere valutati con specifico riferimento allo stato attuale del territorio del Comune di Gavorrano e alle possibili ricadute su di esso innescate dalla variante stessa. In questo senso, si ricorda nuovamente che rispetto alle valutazioni fatte in sede di redazione del regolamento urbanistico, nulla si modifica in termini di quantità massime ammissibili, né si cambiano le perimetrazioni urbanistiche già definite..

## 4.1 Approvvigionamento idrico

Le valutazioni effettuate in sede di redazione del regolamento urbanistico portano a dire che *“le fonti di approvvigionamento ... sono costituite dall’acquedotto del Fiora, da due sorgenti, una in località S. Giorgio ed una in località Cesi e da un campo pozzi, in località La Villa. Nel 2003 sono stati erogati complessivamente 940.241 mc a fronte di un fatturato di 414.539 mc, e le perdite sono stimate in 48%”*<sup>2</sup>.

Con la variante non si prevedono nuovi insediamenti. Il calcolo degli abitanti insediabili non viene modificato in quanto il dimensionamento complessivo rimane inalterato. Non solo, la variante favorisce la densificazione all’interno dei centri urbani esistenti, limitando, quindi, eventuali ampliamenti della rete dell’acquedotto. Preso atto che gli obiettivi e i contenuti della variante riguardano soprattutto le funzioni residenziali, si può affermare che non vengono incentivate attività idroesigenti.

## 4.2 Depurazione

Anche in questo caso, rispetto alla capacità depurativa e alle caratteristiche della rete fognaria esistente, la variante non comporta ulteriore carico insediativo, se non quello già previsto e valutato in sede di redazione e approvazione del regolamento urbanistico vigente.

In quella sede sono state elencate le caratteristiche del sistema depurativo del Comune di Gavorrano che vede la presenza di *“due depuratori: uno a Bagni di Gavorrano che serve le frazioni di Bagni di Gavorrano, Gavorrano e Filare a cui sono allacciati 5.000 abitanti equivalenti (AbEq) e l’altro a Caldana che serve la stessa frazione per 1.000 AbEq. Un ulteriore impianto in località Pelagone è privato ed è al servizio dell’insediamento circostante”*. Rispetto ad allora, inoltre, è entrato in funzione anche il depuratore di Ravi.

## 4.3 Rifiuti

Come già detto per l’approvvigionamento idrico e per la depurazione, gli obiettivi della variante appaiono migliorativi rispetto a quanto previsto nel primo regolamento urbanistico.

Si tratta, infatti, di incentivare l’edificazione all’interno del sistema già insediato, a scapito di ulteriore impegno di suolo. In questo modo potrebbe essere incentivata e

---

<sup>2</sup> Fonte – Regolamento urbanistico – Sintesi della valutazione integrata

migliorata la raccolta differenziata anche con sistemi del tipo porta a porta. I quantitativi di rifiuti e la capacità di smaltimento non appaiono modificati in maniera sostanziale.

Dagli obiettivi elencati al capitolo 3, si evince che la variante interessa quasi esclusivamente l'ambito residenziale: non innesca o favorisce, quindi, attività che possano incrementare in maniera significativa la produzione di rifiuti.

#### 4.4 Caratteristiche geologico-idrauliche

Tutte le modifiche normative che comportano l'attuazione degli obiettivi esposti al capitolo 3, non modificano le destinazioni urbanistiche del regolamento vigente. Appaiono quindi ancora valide le valutazioni effettuate in sede di redazione del regolamento urbanistico, così come sembrano ancora adeguate le classificazioni circa la pericolosità geologica e idraulica del piano strutturale, così come le fattibilità del regolamento urbanistico.

#### 4.5 Energia

La valutazione energetica a disposizione durante le fasi di redazione del regolamento urbanistico non permettevano la costruzione di un bilancio energetico complessivo. L'analisi svolta, comunque, consentì di evidenziare un aumento dei consumi energetici specie quelli elettrici. Sul fronte delle emissioni comunali di gas serra stimate in termini di CO<sub>2</sub> equivalente la quantità si attestava (nel 1995) all'1,4% delle emissioni complessive provinciali.

Da allora, è stata incrementata la produzione di energia elettrica proveniente da impianti fotovoltaici, sia di natura aziendale, sia per l'autoconsumo.

Rimanendo inalterate le tutele rispetto alle invariati territoriali, al sistema ambientale e alle emergenze paesaggistiche del comune di Gavorrano, la variante tende a eliminare alcuni possibili fattori che impediscono la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica a uso familiare, specie per il posizionamento di pannelli su pergole.

#### 4.6 Suolo

Il piano strutturale e il regolamento urbanistico vigenti hanno tra gli obiettivi e le prescrizioni fondamentali il contenimento di suolo ineditato. In questo senso il

Comune di Gavorrano si caratterizza come precursore delle innovazioni legislative regionali contenute nella disciplina della L.R. 65/2012. Basti osservare il quadro conoscitivo del piano per accorgersi che i confini del sistema insediativo del Ps sono considerevolmente diminuiti rispetto al piano regolatore adottato nel 1994.

La variante fa un ulteriore passo verso questa direzione, privilegiando il recupero di aree sottoutilizzate all'interno del sistema insediativo attuale, incentivando nel contempo il recupero del patrimonio edilizio esistente anche di natura storica. La nuova disciplina non innesca, quindi, meccanismi che possano attuare sfrangimento del perimetro della "città" verso la campagna.

#### **4.7 Caratteri del sistema insediativo e del patrimonio storico**

Come già più volte scritto nel presente documento, la variante si incentra principalmente sul sistema insediativo esistente e sulla possibilità di attuare parte del dimensionamento complessivo all'interno dei centri urbani, a scapito di nuove aree per piani di lottizzazione che, seppur previsti dal regolamento urbanistico, nella maggior parte dei casi non hanno visto la luce, anche a causa della congiuntura economica degli ultimi anni.

Con la variante, inoltre, si cerca di rivitalizzare i centri storici, i maggiori dei quali sono posizionati in collina, attraverso un più facile recupero degli immobili, rimanendo immutate le tutele del patrimonio storico esistente. Si tenta per quanto possibile, attraverso la nuova disciplina di evitare l'abbandono dei centri di "sommità" anche attraverso norme che incentivino il mantenimento e/o l'incremento di attività commerciali "storiche" all'interno dei tessuti antichi di Gavorrano.

#### **4.8 Caratteri del sistema ambientale e paesaggistico**

La variante non appare incidere in maniera significativa sulle caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico. Rimangono di fatto inalterate le tutele e le prescrizioni contenute al Capo III del Titolo I delle Norme che attengono agli elementi territoriali di interesse culturale. In questo senso trova ancora attuazione la difesa del paesaggio comunale determinata dal piano strutturale vigente, dal piano territoriale di coordinamento e dal Pit, nonché dai vincoli imposti dalle leggi nazionali. Così come non si modifica la disciplina relativa ai sistemi e ai sub sistemi del territorio rurale e aperto, contenuta all'articolo 5 delle Norme del regolamento urbanistico.



## 5. Conclusioni

Da tutto quanto precede, gli obiettivi posti a supporto della variante urbanistica non appaiono determinare effetti negativi sulle risorse essenziali del territorio. Si presentano ancora valide le valutazioni effettuate nella fase di redazione del regolamento urbanistico approvato nel 2009. Come esposto anche nella relazione di monitoraggio del primo regolamento urbanistico, la congiuntura economica che ha attraversato questi anni ha di fatto impedito l'attuarsi di significative trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.

Proprio in ragione di queste criticità e in attesa di una variante complessiva del regolamento urbanistico e del piano strutturale, anche ai fini anche dell'adeguamento alla nuova legge regionale sul governo del territorio e al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, le modifiche vorrebbero tendere a incrementare il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente all'interno dei tessuti consolidati, quelli cioè formati successivamente alla seconda guerra mondiale e ai tessuti storici.

Nel caso in cui si ritenga di assoggettare la variante alla Vas, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, la redazione del rapporto ambientale si baserà sulla definizione di un livello scalare di attenzione in forza dello stato delle conoscenze raccolte preliminarmente e grazie ai contributi già acquisiti dai soggetti competenti in maniera ambientale, che avranno permesso di focalizzare quali, tra le componenti ambientali coinvolte nel processo di trasformazione ipotizzato, siano maggiormente sollecitate con una condizione di stato iniziale (senza variante) già con livelli di criticità (se esistenti) accertati.

Il rapporto ambientale conterrà, coerentemente agli indirizzi di cui all'Allegato 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione della variante;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, cultu-

rale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione della variante;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante proponendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

## 6. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

Nel processo di valutazione un ruolo importante è costituito dalla partecipazione, che per la Vas, si attiva sostanzialmente dal momento dell'adozione.

Il Comune di Gavorrano rappresenta l'Autorità procedente. Il Comune di Scarlino è l'Autorità competente, tramite l'articolazione tecnica dell'Amministrazione.

I soggetti competenti in materia ambientale che saranno direttamente coinvolti con la trasmissione del documento preliminare sono così identificati:

1. Regione Toscana - Direzione Urbanistica e politiche abitative - Settore Pianificazione del territorio;
2. Regione Toscana - Direzione Urbanistica e politiche abitative - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
3. Provincia di Grosseto – Area pianificazione e gestione del territorio;
4. Provincia di Grosseto – Area ambiente e conservazione della natura;
5. Arpat Grosseto;
6. Ato Rifiuti;
7. Autorità idrica integrata;
8. Ufficio del Genio Civile di Siena e Grosseto – Grosseto;
9. Acquedotto del Fiora Spa Grosseto;
10. Azienda Usl 9 Grosseto;
11. Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.